SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma Anno 137° — Numero 228

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 28 settembre 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 28 settembre 1996, n. 504.

Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per consentire l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, il primo periodo è sostituito dal seguente: «2. Con riferimento alle partecipazioni azionarie diverse da quelle detenute dallo Stato, da enti pubblici o da soggetti da questi controllati, in banche o nelle società di cui all'articolo 2, il superamento del limite di cui al comma 1 comporta divieto di esercitare il diritto di voto e comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, attinenti alle partecipazioni eccedenti il limite stesso.».

Art. 2.

1. La copertura degli oneri relativi alle spese e ai debiti contratti per l'amministrazione della liquidazione coatta amministrativa delle società di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, ivi compresi i compensi spettanti ai commissari liquidatori e ai membri dei comitati di sorveglianza, è effettuata a valere sulle disponibilità di cassa relative sia alla liquidazione dell'attivo sia ai trasferimenti della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti disposti dal commissario liquidatore dell'EFIM, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle predette società, su richiesta dei commissari liquidatori preposti alla gestione delle procedure.

2. Ai fini di cui al comma 1, i commissari liquidatori, anche in caso di totale insussistenza dell'attivo delle società di cui al comma 1, possono richiedere al commissario liquidatore dell'EFIM il trasferimento della provvista derivante da anticipazioni della Cassa depositi e prestiti necessaria a far fronte alle spese relative a previsioni di fabbisogno per periodi annuali.

3. In sede di ripartizione dell'attivo, ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i debiti sorti in relazione ai trasferimenti di cui ai commi 1 e 2 maturano interessi a tasso legale e sono considerati tra i debiti di cui al n. 1) del predetto articolo 111, comma primo.

Art. 3.

1. Nell'articolo 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «fino alla data del 31 dicembre 1996» sono sostituite dalle seguenti: «fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma».

2. Nell'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, le parole: «alla data del 17 luglio 1992» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 30 giugno 1996».

3. Nell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, le parole: «dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33,» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1996

SCALFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0529

DECRETO-LEGGE 28 settembre 1996, n. 505.

Disposizione urgenti per disincentivare l'esodo del personale militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di stato giuridico del personale militare, con riferimento al collocamento in ausiliaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1997 il collocamento in ausiliaria del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, avviene esclusivamente a seguito di cessazione dal servizio permanente per raggiungimento del limite di età previsto per il grado rivestito.

2. Il personale militare che abbia già presentato domanda di cessazione dal servizio può produrre istanza di revoca entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 settembre 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0530

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1996.

Conferimento dell'incarico di dirigente generale del Dipartimento del turismo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Considerato che il dott. Stefano Luigi Torda, dirigente generale nel ruolo del Dipartimento del turismo, è stato collocato in quiescenza e che pertanto, sussiste la necessaria vacanza organica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con incarico per il Dipartimento del turismo;

Decreta:

Articolo unico

Al dott. Stefano Landi, estraneo all'Amministrazione dello Stato, è conferito, a norma dell'art. 21, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, l'incarico di dirigente generale del Dipartimento del turismo, a decorrere dal 26 luglio 1996, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1996
Registro n. 3 Presidenza, foglio n. 45

Curriculum di STEFANO LANDI

Nato a Bologna l'8 aprile 1956. Laureato in economia e commercio presso l'Università «La Sapienza» di Roma nel 1980 con la votazione di 110/110 e lode. Ricercatore presso la Fondazione Censis dal 1981 al 1984, dal 1985 al 1988 ne ha diretto il settore economia aziendale e turismo. Dal 1989 al 1996 titolare dello studio di consulenza SL&A, operante nei campi della ricerca, della consulenza e del marketing, particolarmente in tema di impresa, economie locali, ospitalità, turismo.

* * *

Relatore alla terza Conferenza nazionale del turismo (1987).

Consulente di numerose imprese private ed amministrazioni pubbliche.

Dal 1987 al 1989 consigliere tecnico di amministrazione dell'azienda di promozione turistica del Trentino, di cui dal 1989 al 1996 è stato consulente strategico.

Dal 1988 al 1990 consulente per la realizzazione e la gestione dell'Osservatorio turistico regionale dell'Emilia-Romagna. Negli anni '90, a più riprese, consulente strategico della promozione turistica dell'Emilia-Romagna.

Nel 1993-1994 consulente per le politiche turistiche della regione autonoma della Sardegna.

Consulente per le strategie turistiche della provincia di Ravenna (1989-1995) e di quella di Siena (1993-1994), delle comunità montane della Fiora (1990) e di Valle Sabbia (1990), delle A.P.T. dell'Amiata (1992), del Garda Trentino e degli Altopiani di Folgaria Lavarone e Luserna (1992), dei comuni di Riolo e Castrocaro (1994).

Dal 1988 al 1991 ha ricoperto l'incarico di esperto turistico presso il Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (legge n. 44/1986).

Nel 1991-1992 è stato responsabile scientifico del Laboratorio congressuale italiano.

* * *

È stato direttore scientifico e docente in numerosi corsi di formazione turistica.

In particolare ha diretto i seguenti lavori:

DataCit, anni vari;

Programmi operativi 1995, 1996 e 1997, e Piano Triennale 1997-2000 della promozione turistica dell'Emilia-Romagna;

Idee di impresa turistica a Napoli;

Documento di programma per lo sviluppo di un turismo sostenibile nella provincia di Rovigo;

Le potenzialità di un porto turistico nell'alto Adriatico;

Progetto di sviluppo per l'economia del comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole;

Indagine sulle esigenze formative a livello manageriale nelle imprese ricettive della Valle d'Aosta;

Piano di marketing dell'ospitalità di Riolo Terme;

Progetto Cadore. Ipotesi di sviluppo turistico integrato;

Piano strategico per il turismo della provincia di Siena;

Primo e secondo piano integrato del turismo della provincia di Ravenna,

Sulle rotte dei Fenici. Progetto CEE;

Osservatorio turistico trentino 1994;

Progetto di adeguamento, qualificazione e sviluppo integrato del turismo in Sardegna;

Consulenza di marketing e comunicazione per Hotel Borgo Pretale (Siena);

Analisi di mercato e fattibilità per una sede congressuale nell'alto Lazio;

Coordinamento degli strumenti urbanistici e progetto d'area vasta Alta Val di Merse - Provincia di Siena;

La qualità congressuale alberghiera;

Piano di marketing 1994-1996 del turismo Trentino;

Analisi di fattibilità per la diversificazione nell'industria dell'ospitalità di una azienda agricola ravennate;

Consulenza di marketing e comunicazione per Hotel Excelsior. Marina di Massa;

Piano di Marketing dell'A.P.T. del Garda Trentino;

Analisi di pre-fattibilità per la valorizzazione delle produzioni tipiche agro-alimentari ravennati;

Incontrarsi, comunicare. Indagine nazionale sulle imprese di organizzazione congressuale;

Piano di marketing dell'A.P.T. altipiani di Folgaria Lavarone Luserna;

Analisi di fattibilità per l'utilizzazione congressuale di un palazzo storico nel centro Italia;

Analisi delle politiche turistiche delle regioni meridionali;

Scenario europeo dei comportamenti imprenditoriali nel rapporto con i consumatori;

Protocollo di coordinamento operativo tra enti della promozione turistica trentina;

Scenario della competizione europea tra poli fieristici e congressuali;

Programma operativo 1992 e piano di marketing del turismo emiliano-romagnolo;

Scenario evolutivo dei distretti tessili in Europa;

Analisi di pre-fattibilità per la creazione di un sistema di marchi tematici dell'ospitalità ravennate;

Piano di marketing turistico del monte Amiata;

Piano di sviluppo turistico della comunità montana Colline della Fiora (Grosseto);

Progetto per la valorizzazione turistica del demanio regionale toscano;

Piano per la valorizzazione di turismo ed ospitalità nel territorio della comunità montana di Valle Sabbia (Brescia);

Piano marketing triennale 1991-1993 del turismo trentino;

Piano marketing 1990 del turismo trentino;

Piano di politica turistica della provincia autonoma di Trento;

Indagini sul turismo del lago di Bracciano;

La nuova geografia dell'ospitalità campana;

Analisi di opportunità e presumibile economicità per la realizzazione di strutture ricettive in comune di Santa Cesarea Terme;

Dossier «Turismo ed enti locali»;

Progetto-tipo «Lavanderia Industriale». Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (legge 44/1986);

La domanda turistica degli italiani. Tipologie dei comportamenti di vacanza;

Studio di pre-fattibilità per un centro commerciale all'ingrosso nel comprensorio roveretano;

Progetto di fattibilità per una impresa di trasporti aerei turistici nel Mezzogiorno;

Progetto di fattibilità per una impresa di informazioni al turismo nell'area napoletana;

Prima e seconda indagine nazionale sulla diffusione e l'utilizzo di tecnologie dell'informazione nel turismo;

La domanda di turismatica presso gli utenti finali nell'area fiorentina;

La nuova geografia dell'ospitalità: sottosistemi territoriali di offerta turistica in Italia;

L'informazione agricola in Italia;

Progetto di fattibilità per una impresa di servizi di accoglienza alle imprese manifatturiere dell'area pontina;

Progetto di fattibilità per una impresa di organizzazione congressuale nell'area reggina;

L'ospitalità nella Valle del Chiese (Trento): produttori e consumatori;

Progetto di fattibilità per una impresa di incoming turistico nella riviera dei Cedri (Catanzaro);

Progetto-tipo «Organizzazione del ricettivo, incoming, commercializzazione del prodotto turistico meridionale». Comitato per lo sviluppo di nuova imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno (legge n. 44/1986);

Incontrarsi in Italia. Indagine sul turismo congressuale;

Analisi di fattibilità per lo sviluppo di un circuito di turismo d'affari nell'area napoletana;

Turismo ed artigianato per lo sviluppo della Valcamonica e del Lago d'Iseo;

Vissuto, immaginario e moventi del turismo trentino. Programma di ricerche turistiche per la provincia autonoma di Trento;

Progetto di interventi sull'economia pesarese;

Progetto per la definizione della pianta organica del personale non docente dell'università di Siena;

Commercializzazione e politica del prodotto nel sistema produttivo meridionale;

Analisi e prospettive di sviluppo della grande distribuzione e studio dell'impatto di due ipermercati;

Per una scelta di ruolo. Il Circondario riminese;

Realtà e prospettive del termalismo in Emilia-Romagna;

Economia, società e credito nell'area Centese;

Scenari di sviluppo dell'area Etnea;

I servizi reali come variabile di industrializzazione nel Mezzogiorno;

Progetti per una nuova Firenze;

Prospettive di sviluppo occupazionale nella regione Puglia. Progetti di iniziativa turistica;

L'informazione economica in Italia;

Tempo libero, vacanze e consumi culturali dei lavoratori telefonici;

Studio di fattibilità per il palazzo dei congressi di Pisa;

Alla ricerca di nuova identità. Realtà e problemi dell'isola di Capri con particolare riferimento al turismo;

Domanda di turismo sociale organizzato e Mezzogiorno. Comportamenti e consumi turistici dei lavoratori lombardi;

L'economia aretina dal riaggiustamento al nuovo sviluppo;

Fabbisogni e consumi di informazione nelle aree turistiche di Firenze e Rimini;

Progetto per un piano di interventi in materia di turismo sociale nel Lazio;

Il turismo massese ed apuano di fronte agli anni ottanta;

Analisi dei differenziali di soddisfazione nelle rilevazioni demoscopiche effettuate presso i cittadini europei.

96A6254

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 18 settembre 1996.

Modificazioni all'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2456 del 5 agosto 1996 contenente interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversità atmosferiche e agli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996 nel territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara. (Ordinanza n. 2462).

IL MINISTRO DELL'INTERNO DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 luglio 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del giorno 8 luglio 1996;

Vista la propria ordinanza n. 2456 datata 5 agosto 1996 con la quale sono stati disposti interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi alluvionali abbattutisi sul territorio delle province di Verbano-Cusio-Ossola e Novara l'8 luglio 1996;

Ravvisata la necessità di apportare modifiche alla sopracitata ordinanza n. 2456/1996;

Dispone:

Art. 1.

1. Nell'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2456 del 5 agosto 1996 le parole «articolo 6» sono sostituite dalle seguenti «articolo 7».

Art. 2.

1. L'art. 7, comma 1, primo capoverso, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2456 del 5 agosto 1996 è sostituito dal seguente:

«*1*. Per l'affidamento della progettazione e dei lavori previsti nei piani di cui agli articoli 2 e 6 e per l'espletamento delle attività di cui all'art. 1, il commissario delegato e gli enti attuatori possono operare in deroga alle seguenti norme:».

Art. 3.

1. Nell'art. 10, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2456 del 5 agosto 1996 le parole «di lire 800 milioni al prefetto di Verbano-Cusio-Ossola» sono sostituite con la dizione «di lire 730 milioni al prefetto di Verbano-Cusio-Ossola e di lire 70 milioni al prefetto di Novara».

Art. 4.

1. Nell'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2456 del 5 agosto 1996 le parole «e il prefetto di Verbano-Cusio-Ossola» sono sostituite con la dizione «e i prefetti di Verbano-Cusio-Ossola e di Novara».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

96A6221

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 15 luglio 1996, n. 506.

Regolamento di attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 188, recante tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 9 luglio 1990, n. 188, recante: «Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità», e, in particolare l'art. 6, comma 1, lettera *a)*, il quale prevede che, mediante decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Consiglio nazionale ceramico, siano emanate norme regolamentari di attuazione della predetta legge n. 188/90;

Visto l'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Comunitaria 1994);

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 13 agosto 1988, n. 400;

Vista la proposta del Consiglio nazionale ceramico formulata nella seduta del 27 marzo 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 17 ottobre 1994;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988 (nota n. 123482 del 19 aprile 1996);

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione.

1. Ai fini dell'esercizio del potere di controllo della produzione degli operatori iscritti nel registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, di cui all'art. 11 della legge 9 luglio 1990, n. 188, volto ad accertare la permanenza di una costante conformità dei prodotti ai disciplinari di produzione successivamente alla iscrizione al registro ed a verificare il regolare e legittimo uso del marchio, il comitato di disciplinare ha facoltà di sentire la parte interessata, di richiedere ogni necessaria documentazione, di far eseguire perizie sui prodotti ceramici e sulle tecniche di lavorazione, di far esperire tutte le prove opportune e di procedere ad ogni accertamento ritenuto necessario.

2. L'azione di controllo può estendersi anche ad eventuali sopralluoghi ed ispezioni nei locali aperti al pubblico dell'impresa, nonché all'interno dei locali di produzione e lavorazione alla presenza e con il consenso del titolare, al fine di verificare la conformità ai disciplinari di produzione.

3. Rientra nell'esercizio del potere di controllo dei comitati la facoltà di accertare che altre produzioni ceramiche, non tutelate ai sensi della citata legge n. 188/1990, non riportino sul prodotto ovvero su involucri, imballaggi, etichette, confezioni o simili, indicazioni che in qualsiasi modo, specie per le denominazioni e le rappresentazioni grafiche, siano suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, riservandosi di attivare le eventuali azioni giudiziarie consentite ai sensi di legge.

4. Le decisioni del comitato in ordine alle funzioni di controllo devono essere comunicate per iscritto agli interessati. Entro sessanta giorni dalla comunicazione scritta sono impugnabili in sede di ricorso amministrativo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, presso il Consiglio nazionale ceramico il quale decide in via definitiva dopo apposita istruttoria svolta dalla segreteria del Consiglio stesso.

Art. 2.

Revoca dell'iscrizione ai registri dei produttori di ceramica

1. Qualora il Consiglio nazionale ceramico venga a conoscenza, direttamente o su segnalazione degli organi preposti alla tenuta dei registri o dei comitati di disciplinare di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 7 della citata legge n. 188/1990 o di terzi interessati, di ripetuti abusi dei marchi di cui all'art. 1 della legge n. 188/1990, pone l'argomento all'ordine del giorno della prima seduta utile.

2. Il Consiglio delibera a seguito di apposita istruttoria svolta dalla segreteria dell'organo stesso.

3. La delibera contenente la richiesta di revoca dell'iscrizione ai registri di cui all'art. 3 della citata legge n. 188/1990, da adottarsi con maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti, viene comunicata per iscritto entro trenta giorni a cura della segreteria del Consiglio, mediante raccomandata con avviso di ritorno, alla competente commissione provinciale per l'artigianato o camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato che sono tenute ad adeguarvisi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 luglio 1996

Il Ministro: BERSANI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 177

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 6, comma 1, lettera *a)*, della legge 9 luglio 1990, n. 188, è il seguente:

«1. Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico:

a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

— Il testo dell'art. 44 delle legge 6 febbraio 1996, n. 52 «Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 188» è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* - suppl. ord. n. 34 del 10 febbraio 1996. Le modifiche concernenti il presente regolamento sono riportate nelle note successive.

— La legge n. 400/1988 reca: «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri». Il testo dell'art. 17, comma 3, è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro e di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 11 della legge n. 188/1990 è il seguente:

«Art. 11 *(Controllo della produzione).* — 1. Hanno diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni gli operatori iscritti ai registri di cui all'art. 3.

2. Il comitato di disciplinare esercita il controllo secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 6, per le produzioni di ceramica artistica tradizionale. Il Consiglio nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica di qualità prevede le modalità relative al controllo.

3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge è punita con l'ammenda da un minimo di due a un massimo di cinquantamilioni.

4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale ceramico può richiedere la revoca dell'iscrizione di cui al comma 3 dell'art. 3, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'art. 6.

5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i comitati di disciplinare, le regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici».

— Il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, reca: «Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 3 e 7 della legge n. 188/1990, come modificati dall'art. 44 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è il seguente:

«Art. 3 *(Registri dei produttori di ceramica).* — 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e il "registro dei produttori di ceramica di qualità", rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio.

2. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonché dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico.

3. L'iscrizione al registro è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere del comitato di cui agli articoli 7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.

3-*bis*. Vengono altresì istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico, un "registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale" e un "registro dei produttori di ceramica di qualità" destinati alle iscrizioni dei produttori ceramici di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta».

«Art. 7 *(Comitati di disciplinare).* — 1. Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ceramico ai sensi del comma 2, lettera *a)*, dell'art. 4, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata, indicato dal medesimo Consiglio nazionale.

2. Il comitato:

a) esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;

b) svolge i compiti di cui all'art. 11;

c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale ceramico, sull'osservanza delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale della zona, garantendo la rispondenza delle produzioni, per le quali è stato richiesto il marchio della denominazione d'origine, alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo.

3. I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale ceramico, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale.

4. Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti designati dai comuni e dalle regioni interessate.

5. Nei comitati va altresì assicurata la rappresentanza dei consorzi o enti di tutela ceramica e delle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative in campo nazionale, operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge i comitati possono avvalersi degli istituti ed organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi o enti di cui agli articoli 9 e 10, ove esistenti.

7. Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dall'art. 11 sono impugnabili da chi ne abbia interesse presso il Consiglio nazionale ceramico, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

7-*bis*. Il Consiglio nazionale ceramico nomina un apposito comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime finalità dei comitati previsti nel presente articolo per quanto riguarda l'attività di ceramica artistica e tradizionale di cui al comma 3-*bis* dell'art. 3».

Nota dell'art. 3:

— Per l'art. 3 della legge n. 188/1990 si veda la nota all'art. 2.

96G0521

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 giugno 1996.

Riattivazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità Viartril-S.

IL DIRIGENTE DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 3 febbraio 1996 con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la delega per gli affari relativi alla valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il proprio decreto 1° giugno 1995 con cui non sono state rinnovate le autorizzazioni all'immissione in commercio un gruppo di specialità medicinali in quanto le aziende titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio non avevano adempiuto a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la domanda avanzata in data 2 marzo 1996 con la quale è stata richiesta da parte della società Rotta Research Laboratorium S.p.a., Galleria Unione 5 - 20122 Milano, codice fiscale 04472830159, la riattivazione dell'autorizzazione della specialità Viartril «S» 6 fiale 400 mg+6 fiale solvente, numero di A.I.C. 019321037, in quanto non rientrante tra le specialità da assoggettare a rinnovo ai sensi degli articoli 11 e 26 del decreto legislativo n. 178/1991;

Considerato che con il decreto A1131/94 del 31 ottobre 1994 di autorizzazione alla specialità in questione è stato attribuito erroneamente il codice A.I.C. di specialità 019321 della specialità Viartril avente come principi attivi Tiocondasrmina, Jodocondramina, mentre la specialità in questione risulta avere principio attivo Glucosamina Solfato Policristallina identico a quello rientrante nella specialità Viartril-S contraddistinta dal numero di A.I.C. di specialità 028034;

Considerato che la specialità Viartril-S a base di Glucosamina Solfato Policristallina non risulta rientrare tra le specialità assoggettate alla procedura di rinnovo di cui gli articoli 11 e 26 del decreto legislativo n. 178/1991 da cui deriva il decreto 1° giugno 1995 di cui sopra;

Considerato che la normativa vigente in materia di attribuzione dei codici di autorizzazione all'immissione in commercio prevede che specialità della stessa azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio aventi uguale principio attivo debbano essere identificati dagli stessi primi sei numeri del codice di A.I.C.

Decreta:

È riattivata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità Viartril «S» 6 fiale 400 mg+6 fiale solvente, numero di A.I.C. 019321037 con le specifiche di cui al decreto A1131/94 del 31 ottobre 1994.

La specialità di cui sopra è ora parte integrante della specialità medicinale Viartril-S ed è ora identificata dal numero di A.I.C. 028034027 (base10) 0URJZC (base32).

La specialità di cui sopra dovrà essere posta in vendita con le etichette, foglio illustrativo e riassunto delle caratteristiche tecniche del prodotto così come precedentemente autorizzato da questa amministrazione con il decreto A1131/94 del 31 ottobre 1994.

L'azienda titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è autorizzata a modificare i fogli illustrativi e gli stampati precedentemente autorizzati limitatamente all'indicazione del numero di A.I.C.

Il presente provvedimento viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1996

Il dirigente: GUALANO

96A6235

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa Antonio Gramsci, in Molfetta.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria dell'8 agosto 1994 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa Antonio Gramsci, BUSC n. 3077/148998, con sede in Molfetta, costituita per rogito notaio Ugo Perugini in data 6 settembre 1976, rep. n. 49201, reg. soc. n. 3273 del tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 14 settembre 1996

Il direttore: BALDI

96A6295

DECRETO 14 settembre 1996.

Scioglimento della società cooperativa C.A.B., in Bisceglie.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI BARI

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come modificato ex art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativà per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto della Direzione generale della cooperazione del 6 marzo 1996;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 marzo 1995 sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La società cooperativa C.A.B., BUSC n. 4117/170232, con sede in Bisceglie, costituita per rogito notaio Monterigi Giuseppe in data 7 giugno 1979, rep. n. 8562, reg. soc. n. 3995 del tribunale di Trani, è sciolta di diritto senza nomina di liquidatore e perde la personalità giuridica.

Bari, 14 settembre 1996

Il direttore: BALDI

96A6296

DECRETO 16 settembre 1996.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «New Time - Società cooperativa a r.l.», in Fonzaso, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 27 febbraio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «New Time - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fonzaso (Belluno), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «New Time - Società cooperativa a r.l.», con sede in Fonzaso (Belluno), costituita per rogito notaio dott. proc. Pasquale Osnato, in data 7 maggio 1995, rep. n. 54553, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il dott. Alfio Dalla Gasperina con studio in Feltre (Belluno), via Tezze, 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 settembre 1996

Il Ministro: TREU

96A6319

DECRETO 17 settembre 1996.

Scioglimento di società cooperative.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI VARESE

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, che prevede per le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno depositato in tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, lo scioglimento di diritto perdendo la personalità giuridica;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544, primo comma;

Accertato che per le seguenti cooperative:

Cooperativa Edil B.C.;

Cooperatvia edilizia Strà Dò,

ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto non hanno depositato nei termini prescritti ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre presentano assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

Le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma, seconda parte, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire:

Cooperativa Edil B.C. a r.l., con sede in Busto Arsizio, in via Damiano Chiesa, 8, data di costituzione: 14 dicembre 1991, numero registro società 25627, omologato tribunale di Busto Arsizio, Busc 1800/256915;

Cooperativa edilizia Strà Dò, con sede in Saronno, in via Don Luigi Monza, 13/B, data di costituzione: 26 maggio 1993, numero registro società 27257, omologato tribunale di Busto Arsizio, Busc 1845/263930.

Roma, 17 settembre 1996

Il direttore reggente: MARCO

96A6318

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 13 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Imperia e La Spezia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Liguria degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dal 19 giugno 1996 al 22 giugno 1996 nella provincia di La Spezia;
tromba d'aria 7 luglio 1996 nella provincia di Imperia;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Imperia: tromba d'aria del 7 luglio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), e)*, nel territorio dei comuni di Camporosso, Ventimiglia;

La Spezia: piogge alluvionali del 19 giugno 1996, del 20 giugno 1996, del 22 giugno 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio del comune di Pignone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6223

DECRETO 13 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Lucca e Massa.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Toscana degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali del 19 giugno 1996 nella provincia di Lucca;
piogge alluvionali del 19 giugno 1996 nella provincia di Massa;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle opere di bonifica;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle opere di bonifica nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lucca: piogge alluvioniali del 19 giugno 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio dei comuni di Forte dei Marmi, Pietrasanta, Seravezza;

Massa: piogge alluvionali del 19 giugno 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera *b)*, nel territorio del comune di Montignoso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6224

DECRETO 13 settembre 1996

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Parma e Piacenza.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 giugno 1996, n. 380 di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorchè assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Emilia-Romagna degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 27 maggio 1996 nella provincia di Bologna;

tromba d'aria del 27 maggio 1996 nella provincia di Parma;

grandinate del 27 maggio 1996 nella provincia di Modena;

grandinate del 27 maggio 1996 nella provincia di Piacenza;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Bologna: grandinate del 27 maggio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Anzola dell'Emilia, Bologna, Casalecchio di Reno, Crespellano, San Giovanni in Persiceto, San Pietro in Casale, Zola Predosa;

Modena: grandinate del 27 maggio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), g)*, nel territorio dei comuni di Bastiglia, Castelfranco Emilia, Soliera;

Parma: tromba d'aria del 27 maggio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Pellegrino Parmense, Solignano, Varano De' Melegari;

Piacenza: grandinate del 27 maggio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Alseno, Besenzone, Castell'Arquato, Cortemaggiore, San Pietro in Cerro, Vernasca, Villanova sull'Arda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6225

DECRETO 13 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Latina.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 giugno 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185 che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Lazio degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 17 giugno 1996 nella provincia di Latina;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Latina: grandinate del 17 giugno 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d), f),* nel territorio dei comuni di Aprilia, Cori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6226

DECRETO 13 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Alessandria, Asti, Cuneo e Torino.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 giugno 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alle produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Piemonte degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate dal 13 giugno 1996 al 20 giugno 1996 nella provincia di Asti;

grandinate del 16 giugno 1996 nella provincia di Cuneo;

grandinate del 16 giugno 1996 al 25 giugno 1996 nella provincia di Torino;

grandinate del 20 giugno 1996 nella provincia di Alessandria;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate provincie per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Alessandria: grandinate del 20 giugno 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d),* nel territorio dei comuni di Avolasca, Borgoratto Alessandrino, Carentino, Castellazzo Bormida, Frascaro, Gamalero, Gavi;

Asti: grandinate dal 13 giugno 1996 al 20 giugno 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f)*, nel territorio dei comuni di Asti, Belveglio, Bruno, Buttigliera d'Asti, Camerano Casasco, Castelnuovo Belbo, Cinaglio, Cortazzone, Cossombrato, Incisa Scapaccino, Mombercelli, Mongardino, Montechiaro d'Asti, Rocchetta Tanaro, Settime, Viale, Villa San Secondo;

Cuneo: grandinate del 16 giugno 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d)*, nel territorio dei comuni di Albaretto della Torre, Bene Vagienna, Fossano, Montelupo Albese, Rodello, Salmour, Trinità;

Torino: grandinate del 16 giugno 1996, del 25 giugno 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *c), d), f), g)*, nel territorio dei comuni di Almese, Barbania, Borgiallo, Busano, Buttigliera Alta, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Cossano, Canavese, Cuorgnè, Favria, Front, Oglianico, Rivara, San Ponso, Valperga, Vauda Canavese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6227

DECRETO 13 settembre 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Lecce.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2 della legge 18 giugno 1996, n. 380, di conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 273, che estende gli interventi compensativi del Fondo alla produzioni non assicurate ancorché assicurabili;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Puglia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

grandinate del 28 maggio 1996 nella provincia di Lecce;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni, nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Lecce: grandinate del 28 maggio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere *b), c), d)*, nel territorio dei comuni di Montesano Salentino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6228

DECRETO 23 settembre 1996.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1996/97 per la regione Puglia.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni

climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato I° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Puglia, con il quale l'organo medesimo ha certificato che nel proprio territorio si sono verificate, per la vendemmia 1996, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1996-97 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Puglia.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 23 settembre 1996

Il Ministro: PINTO

96A6294

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 23 settembre 1996.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Almax Italia S.p.a., in Mori.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che: «il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267, ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che: «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Almax Italia S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa fino al 31 gennaio 1996;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996), con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la Elmax Italia S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa fino al 31 dicembre 1996;

Visto il proprio decreto n. 750565 del 23 settembre 1996, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, con il quale la società Almax Italia S.p.a. è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura il dott. Giuseppe Baratelli, nato a Chioggia il 21 luglio 1940;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Almax Italia S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

dott. Sergio Ristuccia, nato a Roma il 5 dicembre 1933, esperto con funzioni di presidente;

dott.ssa Elisa Lamanda, nata a Ortona il 2 giugno 1957;

dott. Massimo Giulimondi, nato a Roma il 5 aprile 1961.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 23 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6375

DECRETO 23 settembre 1996.

Assoggettamento della società Almax Italia S.p.a., in Mori, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, convertito dalla legge n. 33/1993, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale stabilisce, tra l'altro, che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale di cui al comma 1. Decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1996»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Almax Italia S.p.a. non è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, in quanto il programma del relativo settore prevedeva una durata di tre anni rispetto al termine biennale della liquidazione;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996), con il quale, a norma dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, è stata (fra le altre) individuata la Almax Italia S.p.a. come società controllata dall'EFIM da non sottoporre a liquidazione coatta amministrativa — con conseguente applicazione alla stessa delle disposizioni del citato decreto-legge n. 487/1992 fino al 31 dicembre 1996 — in attesa della stipulazione del contratto definitivo di compravendita delle aziende del settore da parte della Alcoa Italia S.p.a.;

Vista la lettera n. CL 1838/96 del 31 luglio 1996, con la quale il commissario liquidatore dell'EFIM ha chiesto che la Almax Italia S.p.a. sia sottoposta alla procedura della liquidazione coatta amministrativa, in quanto la stessa, con contratto definitivo del 29 marzo 1996, ha ceduto tutte le attività produttive alla Alcoa Italia S.p.a. e sono state definite, in forza di accordi sindacali, le modalità di assunzione di n. 2701 dipendenti da parte della società acquirente;

Considerato che la commissione Europea ha deciso di chiudere la procedura aperta ai sensi dell'art. 93 del trattato CEE in ordine al settore Alumix, come comunicato dal Segretariato generale con fax n. SG (96) D/032161 del 27 marzo 1996;

Attese le ulteriori considerazioni esposte dal commissario liquidatore dell'EFIM nella citata lettera del 31 luglio 1996;

Decreta:

Art. 1.

La società Almax Italia S.p.a., con sede in Mori (Trento), in via Matteotti, 13, iscritta nel registro delle imprese presso la cancelleria del tribunale di Rovereto n. 4312, è assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 2.

Alla procedura di cui al precedente art. 1 è preposto, quale commissario liquidatore, il dott. Giuseppe Baratella, nato a Chioggia il 21 luglio 1940.

Art. 3.

Con successivo decreto verrà nominato il comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 198 del citato regio decreto n. 267/1942 e sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato e al commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese.

Roma, 23 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6376

DECRETO 23 settembre 1996.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Sardal S.p.a., in Iglesias.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1996, n. 399, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Sardal S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa fino alla data del 31 gennaio 1996;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Sardal S.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa fino alla data del 31 dicembre 1996;

Visto il proprio decreto n. 750067, del 21 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 1996, con il quale la società Sardal S.p.a. è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura l'avv. Massimo Bigerna, nato a Roma il 24 dicembre 1944, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Sardal S.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

avv. Sergio Ristuccia, nato a Roma il 5 dicembre 1933, esperto con funzioni di presidente;

dott.ssa Angela Patrevita, nata a Salerno il 27 aprile 1967, esperta;

dott.ssa Domenica Maria Silvana Ceravolo, nata a Merito Porto Salvo il 13 aprile 1962, esperta.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6232

DECRETO 23 settembre 1996.

Nomina dei componenti il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alures S.p.a., in Portoscuso.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, recante: «Soppressione dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera - EFIM», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 22 novembre 1994, n. 643, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1994, n. 738, il quale, tra l'altro, stabilisce che:

«il commissario liquidatore provvede all'attuazione del programma di cui all'art. 2, comma 2, e dei progetti di cui all'art. 3, comma 2, ed alla liquidazione dell'ente soppresso entro due anni dalla data dell'approvazione ministeriale (del programma) di cui al comma 1»;

«decorso tale periodo, l'ente soppresso e le società che a tale data risultino ancora controllate dallo stesso ente sono assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa con decreto del Ministro del tesoro, ad eccezione delle società individuate con decreto del Ministro medesimo, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del presente decreto, e successive modificazioni, fino alla data del 31 gennaio 1996, intendendosi sostituito il commissario della liquidazione coatta amministrativa al commissario liquidatore dell'EFIM»;

Visto il regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 ed in particolare il titolo V;

Visto l'art. 2, comma 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 29 luglio 1996, n. 399, il quale stabilisce che «entro la scadenza del 31 gennaio 1996, con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del commissario liquidatore dell'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), sono individuate le società controllate dal medesimo EFIM, possedute direttamente o controllate da società poste in liquidazione coatta amministrativa, che non devono essere assoggettate alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, alle quali continuano ad applicarsi le disposizioni del citato decreto-legge n. 487 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 1993, e successive modificazioni, fino alla data del 31 dicembre 1997, alla condizione che si tratti di imprese alle quali non vengano effettuate erogazioni che possano essere considerate aiuti di Stato, a norma del trattato di Roma»;

Visto il proprio decreto n. 545286 del 21 gennaio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 28 gennaio 1995, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, del citato decreto-legge n. 487/1992, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Alures S.c.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa fino alla data del 31 gennaio 1996;

Visto il proprio decreto n. 745557 del 24 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1996, con il quale, tra l'altro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 41, della legge n. 549/1995, su proposta del commissario liquidatore dell'EFIM, la società Alures S.c.p.a. è stata esclusa dalla procedura di liquidazione coatta amministrativa fino alla data del 31 dicembre 1996;

Visto il proprio decreto n. 750069, del 21 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 4 settembre 1996, con il quale la società Alures S.c.p.a. è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, a norma del titolo V del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed è stato preposto alla stessa procedura l'avv. Massimo Bigerna, nato a Roma il 24 dicembre 1944, con riserva di procedere con separato provvedimento alla nomina del comitato di sorveglianza;

Dovendosi provvedere in merito;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è nominato il comitato di sorveglianza della procedura di liquidazione coatta amministrativa riguardante la società Alures S.c.p.a. di cui alle premesse, composto dai seguenti membri:

avv. Sergio Ristuccia, nato a Roma il 5 dicembre 1933, esperto con funzioni di presidente;

dott. Francesco Giorgianni, nato a Roma il 14 maggio 1961, esperto;

dott. Pietro Fagiani, nato a Cave il 21 gennaio 1947, esperto.

Art. 2.

Con successivo decreto sarà fissato il compenso spettante ai membri del comitato di sorveglianza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 settembre 1996

Il Ministro: CIAMPI

96A6233

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ISTITUTO NAZIONALE PER LA FISICA DELLA MATERIA

DECRETO 24 luglio 1996.

Modificazioni al regolamento del personale dell'Istituto.

IL PRESIDENTE

Visto il regolamento del personale dell'INFM pubblicato nel supplemento ordinario n. 122 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1995;

Viste le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato e dell'Ufficio enti vigilanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con le quali si rilevano vizi di legittimità nel comma 8 dell'art. 88 delle norme transitorie del Regolamento del personale dell'Istituto e nel contempo si richiedeva la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di un nuovo testo di regolamento opportunamente emendato;

Vista la delibera del consiglio direttivo n. 273/96 del 19 luglio 1996, che ha recepito i rilievi dei Ministeri vigilanti;

Decreta:

Il comma 8 dell'art. 88 «In sede di prima applicazione può derogarsi da quanto previsto dal comma 26 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di comprovate esigenze e previa approvazione dell'autorità vigilante» è cancellato.

Il presente decreto viene inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 24 luglio 1996

Il presidente: CALANDRA BUONAURA

96A6330

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 9 settembre 1996.

Istituzione della scuola di specializzazione in anatomia patologica.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 26 ottobre 1995, senato accademico seduta del 6 novembre 1995, consiglio di amministrazione seduta del 5 dicembre 1995);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 14 giugno 1996);

Decreta:

È istituita la scuola di specializzazione in anatomia patologica presso l'Università degli studi di Palermo.

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN ANATOMIA PATOLOGICA

Art. 1.

È istituita presso l'Università degli studi di Palermo, la scuola di specializzazione in anatomia patologica che risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica.

Art. 2.

La scuola ha lo scopo di formare specialisti nel settore professionale della diagnostica anato-istologica (macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale) e citopatologica.

Art. 3.

La scuola rilascia il titolo di specialista in anatomia patologica.

Art. 4.

Il corso degli studi ha la durata di cinque anni. Ciascun anno di corso prevede di norma 200 ore di didattica formale e seminariale ed attività di tirocinio guidate da effettuare frequentando le strutture sanitarie delle scuole universitarie e/o ospedaliere convenzionate, sino a raggiungere l'orario annuo complessivo previsto per il personale medico a tempo pieno operante nel Servizio sanitario nazionale.

Art. 5.

Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Palermo, con sede amministrativa presso l'Istituto di anatomia ed istologia patologica, ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientifico disciplinari di cui alla tabella *A* delle corrispondenti aree funzionali e discipline.

Art. 6.

Tenendo presente i criteri generali per la regolamentazione degli accessi, di cui al comma 4 dell'art. 9 della legge n. 341/1990 ed in base alle risorse umane e finanziarie ed alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti determinato in numero di quattro per ogni anno di corso per un totale di venti specializzandi.

Art. 7.

Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale.

Sono ammessi altresì al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso Università straniere, accettato dalle competenti autorità accademiche italiane, in quanto ritenuto equiparabile, fatti salvi i casi nei quali sono richiesti specifici requisiti.

Art. 8.

Il consiglio della scuola di specializzazione determina con apposito regolamento, in conformità con il Regolamento didattico di ateneo, e nel rispetto delle libertà d'insegnamento, l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi.

Il consiglio determina pertanto:

a) la tipologia delle forme didattiche ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;

b) la suddivisione nei successivi periodi temporali dell'attività didattica teorica e seminariale, di quella di tirocinio e le forme di tutorato.

Art. 9.

Nel determinare il piano degli studi, secondo quanto previsto al precedente art. 8, il consiglio della scuola deve rispettare i seguenti vincoli di area disciplinare, oltre a quelli riguardo alla durata complessiva di cui all'art. 4:

area disciplinare A - propedeutica;

area disciplinare B - sistematica e diagnostica anatomo patologica;

area disciplinare C - sanità pubblica;

area disciplinare D - indirizzo subspecialistico anatomo-patologico.

Art. 10.

All'inizio di ciascun anno di corso il consiglio della scuola programma le attività comuni per gli specializzandi e quelle specifiche relative al tirocinio.

Per tutta la durata della scuola gli specializzandi sono guidati nel loro percorso formativo da tutori designati annualmente dal consiglio della scuola.

Il tirocinio è svolto nelle strutture universitarie ed in quelle ospedaliere convenzionate. Lo svolgimento delle attività di tirocinio e l'esito positivo del medesimo sono attestati da docenti ai quali sia affidata la responsabilità didattica, in servizio nelle strutture presso cui il medesimo tirocinio sia stato svolto.

Il consiglio della scuola può autorizzare un periodo di frequenza all'estero in strutture universitarie ed extrauniversitarie coerenti con le finalità della scuola per periodi complessivamente non superiori ad un anno. A conclusione del periodo di frequenza all'estero, il consiglio della scuola può riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta nelle suddette strutture estere.

Art. 11.

L'esame finale consiste nella presentazione di un elaborato scritto su una tematica, coerente con i fini della specializzazione, assegnata allo specializzando almeno un anno prima dell'esame stesso e realizzata sotto la guida di un docente della scuola.

La commissione di esami per il conseguimento del diploma di specializzazione è nominata dal rettore dell'ateneo, secondo la vigente normativa.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale, deve aver frequentato in misura corrispondente al monte ore previsto, avere superato gli esami annuali e il tirocinio ed avere condotto in prima persona con progressiva assunzione di autonomia professionale, atti medici specialistici, certificati secondo lo standard nazionale specifico riportato nella tabella *B*.

Art. 12.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola può stabilire protocolli d'intesa ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 502/1992, per i fini di cui all'art. 16 del medesimo decreto legislativo.

L'Università, su proposta del consiglio della scuola, può altresì stabilire convenzioni con enti pubblici o privati, con finalità di sovvenzionamento per lo svolgimento di attività coerenti con gli scopi della scuola.

TABELLA *A* - Area di addestramento professionale e relativi settori scientifico disciplinari.

A. *Area propedeutica.*

Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, biologia e patologia molecolare, e statistica. Inoltre lo specializzando deve acquisire le basi teorico pratiche delle tecniche di esecuzione di un riscontro diagnostico necroscopico, di allestimento e colorazione di preparati istologici e citologici, di morfometria e di quelle necessarie per l'impiego della macroscopia ottica ed elettronica.

Settori: F03X Genetica medica, E04B Biologia molecolare, F04A Patologia generale, F04B Patologia clinica, F01X Statistica medica, F06A Anatomia patologica.

B. *Area della sistematica e della diagnostica anatomopatologica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire avanzate conoscenze teoriche di sistematica anatomopatologica (macroscopica, microscopica ultrastrutturale e molecolare) e competenze teorico pratiche di diagnostica anatomopatologica citopatologica ed ultrastrutturale, avvalendosi anche di tecniche immunoistochimiche e di biologia molecolare.

Settori: F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

C. *Area della sanità pubblica.*

Obiettivo: lo specializzando deve conseguire adeguate conoscenze teoriche di medicina legale, tossicologia, medicina del lavoro e preventiva, deontologia.

Settori: F22B Medicina legale, F22C Medicina del lavoro, F22A Igiene generale ed applicata.

D. *Area di indirizzo subspecialistico anatomopatologico.*

Obiettivo: lo specializzando deve completare il suo *curriculum* formativo apprendendo gli elementi fondamentali dei correlati anatomoclinici e delle competenze diagnostiche che sono alla base delle principali patologie subspecialistiche (ad esempio: neuropatologia, patologia oncologica, patologia cardiovascolare, dermopatologia, patologia pediatrica etc.) anche in base alle competenze specifiche esistenti nella scuola di specializzazione.

Settori: F04B Patologia clinica, F06A Anatomia patologica, F06B Neuropatologia.

TABELLA *B* - Standard complessivo di addestramento professionalizzante.

Lo specializzando per essere ammesso all'esame finale di diploma deve aver eseguito personalmente degli atti medici specialistici in numero non inferiore a quanto di seguito indicato, refertandone almeno il 20%:

esami macroscopici di pezzi chirurgici	3.000
diagnosi istopatologiche	8.000
diagnosi citopatologiche	8.000
diagnosi intraoperatorie	200
riscontri diagnostici necroscopici	300

(*) (inclusa citologia cervico vaginale).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 9 settembre 1996

Il rettore: GULLOTTI

96A6240

UNIVERSITÀ DI ROMA TRE

DECRETO RETTORALE 19 settembre 1996.

Modificazioni alla statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n, 1652;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1996, concernente le modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo;

Viste le proposte formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Roma Tre, volte all'attivazione del corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Presso la facoltà di lettere e filosofia è istituito il corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo.

L'iscrizione al corso è regolata in conformità alle leggi di accesso agli studi universitari.

Art. 2.

La durata degli studi del corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, è fissata in quattro anni.

Art. 3.

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, il consiglio di facoltà definisce il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazioni degli insegnamenti da attivare, in applicazione di quanto disposto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

Art. 4.

I corsi ufficiali di insegnamento da attivare verranno scelti dal consiglio di facoltà tra le discipline di cui alla tabella XVI-*bis*, limitatamente all'indirizzo spettacolo, previsto per l'anno accademico 1996-97, deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia, conformemente all'art. 2, quinto comma, della tabella citata.

Art. 5.

Lo statuto del corso di laurea suddetto è articolato come risulta dal testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 settembre 1996

Il rettore: BOSCO TEDESCHINI LALLI

ALLEGATO

Art. 1.

Istituzione ed accesso

Il corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo, è istituito nelle facoltà di lettere e filosofia, nelle facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo ed, in via transitoria, nelle facoltà di scienze della formazione. Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge il dicembre 1969, n. 910.

Art. 2

Finalità e durata del corso di laurea

Il corso di laurea ha lo scopo di fornire strumenti metodologici e critici finalizzati a uno studio organico dell'insieme dei linguaggi espressivi cosiddetti «non verbali», utili anche per gli sbocchi professionali che si aprono nei vari campi dell'animazione culturale, dell'industria culturale, delle televisioni e dei mass media, nonché dell'insegnamento.

La durata degli studi del corso di laurea in discipline dell'arte, della musica e dello spettacolo è fissata in quattro anni articolati in due bienni (biennio propedeutico-formativo e biennio specialistico).

Il biennio propedeutico comprende un primo nucleo di discipline costitutive dei settori artistico-musico-spettacolari, che caratterizzano i vari indirizzi; ed un secondo nucleo di discipline appartenenti ad altri settori umanistici, che consentano sia il completamento della formazione culturale e professionale di base sia il mantenimento dell'intersettorialità con gli altri corsi di laurea incardinati nelle facoltà di lettere e filosofia e di scienze della formazione.

Il biennio specialistico può essere organizzato sino a un massimo di cinque indirizzi: indirizzo arte, indirizzo musica, indirizzo teatro, indirizzo cinema, indirizzo linguaggi multimediali. L'attivazione e l'eventuale disattivazione degli indirizzi inserito nello statuto delle singole università sono disposte, su proposta del consiglio di corso di laurea, dal consiglio di facoltà.

È possibile altresì che il consiglio di facoltà, sempre su proposta del consiglio di corso di laurea, attivi un indirizzo spettacolo in luogo dei due indirizzi teatro e cinema.

Art. 3.

Manifesto degli studi

All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi, i consigli delle strutture didattiche determineranno, con apposito regolamento, quanto espressamente previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare, il consiglio di facoltà:

a) definisce, su proposta del consiglio di corso di laurea, il piano di studi ufficiale del corso di laurea, comprendente le denominazione degli insegnamenti da attivare;

b) stabilisce i corsi ufficiali di insegnamento che costituiscono le singole annualità corrispondenti, i cui nomi saranno desunti dai settori scientifico-disciplinari;

c) stabilisce le qualificazioni opportune, quali I, II, III, istituzioni, avanzato, progredito, nonché tutte le altre che giovino a differenziare più esattamente il livello ed i contenuti didattici, compresa la possibilità di biennalizzare o triennalizzare le discipline per le quali ciò sia ritenuto utile ai fini della formazione professionale e culturale dello studente, anche su istanza dei singoli studenti all'interno di piani di studio individuali.

Art. 4.

Organizzazione degli studi

Il piano di studio prevede nel complesso 21 insegnamenti annuali (7 insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi, 6 insegnamenti specifici per ognuno degli indirizzi, 8 insegnamenti complementari opzionali) con un uguale numero di esami di profitto, oltre che una prova di lingua straniera moderna da sostenere orientativamente al termine del primo biennio. Ai fini della preparazione a questa prova di lingua il corso di laurea organizza appositi corsi, oppure cicli di esercitazioni presso il centro linguistico d'ateneo.

Per essere ammessi a sostenere l'esame di laurea occorre avere superato tutte le prove d'esame delle discipline incluse nel piano di studio e avere ottenuto un giudizio positivo nella prova di lingua.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento coerente con il piano degli studi scelto dallo studente, d'intesa con il relatore, e secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 5.

Curriculum didattico

Insegnamenti comuni a tutti gli indirizzi:

1) Un insegnamento dell'area della comunicazione letteraria (da scegliere all'interno dei settori L12A, L12B, L12C, L12D, L12E).

2) Un insegnamento dell'area filosofico-linguistica (da scegliere all'interno dei settori M07D, M07E, L09A).

3) Un insegnamento dell'area delle letterature europee (da scegliere all'interno dei settori L16A, L17A, L18A, L18B, L19A, L20B, L20C, L21B, L21C, L21D).

4) Un insegnamento dell'area delle scienze umane (da scegliere all'interno dei settori M05X, M08E, M10A, M11B, Q05A, Q05B).

5-7) Tre insegnamenti scelti all'interno degli insegnamenti specifici di quattro diversi indirizzi con esclusione dell'indirizzo in cui ci si laurea.

Una prova di lingua straniera moderna.

Insegnamenti specifici di indirizzo:

I consigli delle strutture didattiche competenti potranno sostituire gli insegnamenti indicati negli indirizzi qui di seguito riportati con altri strettamente affini, con identiche finalità ed analogo contenuto culturale, e comunque entro lo stesso settore scientifico-disciplinare.

Insegnamenti dell'indirizzo arte:

8) fenomenologia degli stili;

9) storia dell'arte medievale;

10) storia dell'arte moderna;

11) storia dell'arte contemporanea;

12-13) due insegnamenti da scegliere tra metodologia della critica delle arti, psicologia dell'arte, semiotica delle arti, storia sociale dell'arte.

Insegnamenti dell'indirizzo musica:

8-9) storia della musica;

10) etnomusicologia;

11) un insegnamento da scegliere tra semiologia della musica e estetica musicale;

12) un insegnamento da scegliere tra teoria musicale, elementi di armonia e contrappunto, storia e critica del testo musicale:

13) storia delle teorie musicali.

Insegnamenti dell'indirizzo teatro:

8-9) storia del teatro e dello spettacolo;

10) istituzioni di regia;

11) drammaturgia;

12) storia della danza e del mimo;

13) storia delle teoriche teatrali.

Insegnamenti dell'indirizzo cinema:

8-9) storia e critica del cinema;

10) storia del cinema italiano;

11) filmologia o storia delle teoriche del cinema;

12) semiologia del cinema e degli audiovisivi;

13) teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo.

Nel caso in cui venga attivato l'indirizzo spettacolo al posto dei due indirizzi teatro e cinema, la tabella subisce le seguenti modiche.

Indirizzo spettacolo:

8) storia del teatro e dello spettacolo;

9) storia e critica del cinema;

10) drammaturgia;

11) semiologia del cinema e degli audiovisivi;

12) storia delle teoriche teatrali;

13) storia delle teoriche del cinema.

Insegnamenti dell'indirizzo linguaggi multimediali:

8) teoria dei linguaggi;

9) linguistica computazionale;

10) teoria e tecniche dei nuovi media;

11) istituzioni di regia o organizzazione ed economia dello spettacolo;

12) economia e tecnica della pubblicità;

13) teoria e tecniche di elaborazione dell'immagine.

Insegnamenti complementari opzionali:

14/21) otto insegnamenti da scegliere all'interno di una o più delle seguenti aree:

area artistica (settori L25A, L25B, L25C, L25D),

area musicale (settori L27A, L27B, L27C);

area teatrale (settore L26A);

area cinematografica (settore L26B);

area dei linguaggi multimediali (settori Q05B, K05A, P02B);

area drammaturgico-antica (settore L08C);

area della storia dell'architettura (settore H12X);

area della comunicazione letteraria (settori L12A, L12B, L12C, L12D, L12E).

RIPARTIZIONI DISCIPLINARI

I settori disciplinari e le discipline ad essi afferenti, ai quali fare riferimento, sono quelli inseriti nel presente articolo:

AREA ARTISTICA

L25A - *Storia dell'arte medievale:*

iconografia e iconologia (settore L25A);

istituzioni di storia dell'arte (settore L25A);

letteratura artistica (settore L25A):

storia del disegno e dell'incisione;

storia della miniatura;

storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel medioevo;

storia dell'arte bizantina;

storia dell'arte di un'area regionale italiana nel medioevo;

storia dell'arte fiamminga e olandese (settore L25A);

storia dell'arte medievale.

L25B - *Storia dell'arte moderna:*

iconografia e iconologia (settore L25B);

istituzioni di storia dell'arte (settore L25B);

letteratura artistica (settore L25B);

storia comparata dell'arte dei Paesi europei;

storia del disegno, dell'incisione e della grafica (settore L25B);

storia della critica d'arte (settore L25B);

storia dell'arte fiamminga e olandese (settore L25B);

storia dell'arte lombarda;

storia dell'arte moderna;

storia dell'arte moderna dell'Europa orientale;

storia dell'arte veneta;

storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

storia sociale dell'arte (settore L25B);

una storia dell'arte regionale italiana in età moderna.

L25C - *Storia dell'arte contemporanea:*

archeologia industriale;

fenomenologia degli stili (settore L25C);

istituzioni di storia dell'arte (settore L25C);

storia del disegno, dell'incisione e della grafica (settore L25C);

storia della fotografia;

storia dell'arte contemporanea;

storia dell'arte e della cultura artistica nord-americana;

storia delle arti decorative e industriali.

L25D - *Museologia e critica artistica e del restauro:*

fenomenologia degli stili (settore L25D);

letteratura artistica (settore L25D);

metodologia della critica delle arti;

metodologia della storia dell'arte;

museologia;

psicologia dell'arte;

semiotica delle arti (settore L25D);

storia della critica d'arte (settore L25D);

storia delle tecniche artistiche;

storia e tecnica del restauro;

storia sociale dell'arte (settore L25D);

teoria del restauro.

H12X - *Storia dell'architettura:*

storia del giardino e del paesaggio;

storia dell'architettura;

storia dell'architettura antica;

storia dell'architettura bizantina e islamica;

storia dell'architettura contemporanea;

storia dell'architettura medievale;

storia dell'architettura moderna;

storia dell'urbanistica;

storia dell'urbanistica antica e medievale;

storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;

storia della città e del territorio;

storia della critica e della letteratura architettonica;

storia della rappresentazione dello spazio architettonico;

storia delle tecniche architettoniche;

storia e metodi di analisi dell'architettura;

AREA MUSICALE

L27A - *Storia della musica antica medievale e rinascimentale:*

bibliologia e storia della tradizione manoscritta;

filologia musicale;

forme della poesia per musica;

interpretazione delle fonti musicali;

paleografia musicale;

paleografia musicale bizantina;

storia della musica del Rinascimento;

storia della musica greca e romana;

storia della musica medievale e rinascimentale;

storia della poesia per musica;

storia della teoria musicale classica;

teoria e storia della notazione musicale nel Medioevo e nel Rinascimento.

L27B - *Musicologia e storia della musica moderna e contemporanea:*

civiltà musicale afro-americana;

drammaturgia musicale;

elementi di armonia e contrappunto;

estetica musicale (settore L27B);

fondamenti della composizione musicale;

metodologia della critica della musica;

metodologia dell'educazione musicale;

musica elettronica;

semiologia della musica;

storia degli strumenti musicali;

storia della musica moderna e contemporanea;

storia delle teorie musicali;

storia del melodramma;

storia e critica del testo musicale;

teoria musicale.

L27C - *Etnomusicologia:*

etnomusicologia.

AREA TEATRALE

L26A - *Discipline dello spettacolo:*

drammaturgia;

iconografia teatrale;

istituzioni di regia;

metodologia e critica dello spettacolo;

organizzazione ed economia dello spettacolo;

semiologia dello spettacolo;

storia della danza e del mimo;

storia delle teoriche teatrali;

storia del teatro e dello spettacolo;

storia del teatro italiano;

storia del teatro medievale e rinascimentale;

storia del teatro moderno e contemporaneo;

teatro d'animazione;

teoria e storia della scenografia.

AREA CINEMATOGRAFICA

L26B - *Cinema e fotografia:*

cinematografia documentaria;

filmologia;

semiologia del cinema e degli audiovisivi;

storia del cinema italiano;

storia delle teoriche del cinema;

storia e critica del cinema;

storia e tecnica della fotografia;

teoria e tecnica del linguaggio cinematografico.

AREA DEL LINGUAGGIO MULTIMEDIALI

Q05B - *Sociologia dei processi culturali e comunicativi:*

sociologia dei processi culturali;

sociologia della comunicazione;

sociologia della conoscenza;

sociologia della famiglia;

sociologia della religione;

sociologia dell'arte e della letteratura;

sociologia delle comunicazioni di massa;

sociologia dell'educazione;

tecniche della comunicazione pubblicitaria;

teoria dell'informazione (settore Q05B);

teoria e tecniche dei nuovi media;

teoria e tecniche del linguaggio giornalistico;

teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo;

teoria e tecniche della comunicazione pubblica;

teoria e tecniche delle comunicazioni di massa.

K05A - *Sistemi di elaborazione delle informazioni:*

basi di dati;

calcolatori elettronici;

fondamenti di informatica;

impianti di elaborazione;

informatica grafica;

informatica industriale;

informatica medica (settore K05A);

informatica teorica (settore K05A);

ingegneria del software (settore K05A);

ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;

intelligenza artificiale (settore K05A);
linguaggi e traduttori,
reti di calcolatori,
reti logiche;
robotica;
sistemi di elaborazione
sistemi informativi,
sistemi operativi (settore K05A);
sistemi per la progettazione automatica;
teoria e tecniche di elaborazione della immagine

K05B - *Informatica:*
algoritmi e strutture dati,
architettura degli elaboratori,
basi di dati e sistemi informativi,
fondamenti dell'informatica;
informatica applicata;
informatica generale,
informatica teorica (settore K05B);
ingegneria del software (settore K05B);
intelligenza artificiale (settore K05B),
interazione uomo-macchina;
laboratorio di informatica;
linguaggi di programmazione;
metodi formali dell'informatica,
programmazione;
sistemi di elaborazione dell'informazione;
sistemi operativi (settore (K05B)

P02B - *Economia e gestione delle imprese*
economia e gestione delle imprese;
economia e gestione delle imprese commerciali,
economia e gestione delle imprese di servizi;
economia e gestione dell'innovazione aziendale;
economia e gestione delle imprese di trasporto,
economia e gestione delle imprese industriali;
economia e gestione delle imprese internazionali;
economia e gestione delle imprese turistiche;
economia e gestione delle imprese di servizi pubblici;
economia e tecnica degli scambi internazionali;
economia e tecnica della pubblicità;
economia e tecnica della comunicazione aziendale;
gestione della produzione e dei materiali,
marketing,
marketing internazionale,
strategie di impresa;
tecnica industriale e commerciale.

AREA DRAMMATURGICO-ANTICA

L08C - *Drammaturgia antica:*
filologia ed esegesi dei testi teatrali antichi;
storia del teatro greco e latino;
teatro e drammaturgia dell'antichità.

AREA DELLA STORIA DELL'ARCHITETTURA

H12X - *Storia dell'architettura:*
storia del giardino e del paesaggio;
storia dell'architettura,
storia dell'architettura antica,
storia dell'architettura bizantina e islamica;
storia dell'architettura contemporanea;
storia dell'architettura medioevale;
storia dell'architettura moderna;
storia dell'urbanistica,
storia dell'urbanistica antica e medioevale;
storia dell'urbanistica moderna e contemporanea;
storia della città e del territorio;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia della rappresentazione dello spazio architettonico;
storia delle tecniche architettoniche,
storia e metodi di analisi dell'architettura.

AREA DELLA COMUNICAZIONE LETTERARIA

L12A - *Letteratura italiana:*
letteratura italiana;
letteratura teatrale italiana;
storia della critica letteraria italiana.

L12B - *Letteratura italiana moderna e contemporanea:*
letteratura italiana contemporanea;
letteratura italiana moderna e contemporanea.

L12C - *Critica letteraria.*
ermeneutica e retorica;
metodologia e storia della critica letteraria,
semiotica del testo (settore (L12C);
sociologia della letteratura;
storia della critica e della storiografia letteraria;
teoria della letteratura;
teoria e storia dei generi letterari;
teoria e storia della retorica (settore L12C).

L12D - *Letterature comparate:*
letterature comparate;
storia comparata delle letterature contemporanee;
storia comparata delle letterature europee.

L12E - *Letteratura dell'età medievale, umanistica e rinascimentale:*
filologia medievale e umanistica;
filologia umanistica (settore L12E);
letteratura italiana del Rinascimento;
letteratura italiana medievale;
letteratura umanistica (settore L12E).

AREA FILOSOFICO-LINGUISTICA

M07D - *Estetica.*
estetica;
estetica musicale (settore M07D);
poetica e retorica;
psicologia dell'arte e della letteratura (settore M07D);
retorica e stilistica;
semiotica delle arti (settore M07D);

sociologia dell'arte e della letteratura (settore M07D);
storia della retorica classica (settore M07D);
storia dell'estetica;
storia dell'estetica classica e medievale;
storia dell'estetica moderna;
teoria e storia della retorica (settore M07D).

M07E - *Filosofia del linguaggio:*
filosofia del linguaggio;
logica dei linguaggi naturali;
semiotica;
semiotica delle arti (settore M07E);
semiotica del testo (settore M07E);
sociolinguistica (settore M07E);
storia della semiotica;
teoria dei linguaggi;
teoria dei linguaggi formali.

L09A - *Glottologia e linguistica:*
dialettologia;
etnolinguistica;
fonetica e fonologia;
geografia linguistica;
glottologia;
linguistica applicata;
linguistica computazionale;
linguistica generale;
linguistica informatica;
linguistica matematica;
linguistica onomastica e toponomastica;
semantica e lessicologia;
sociolinguistica (settore L09A);
storia comparata delle lingue classiche;
storia della grammatica;
storia della linguistica.

AREA DELLE LETTERATURE EUROPEE

L16A - *Lingua e letteratura francese:*
filologia francese (settore L16A);
letteratura francese contemporanea;
letteratura francese medievale;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letteratura francese rinascimentale e classica;
letteratura franco-canadese;
letterature francofone;
letterature francofone afro-asiatiche;
letterature francofone delle Americhe;
letterature francofone europee;
lingua, cultura e istituzione dei Paesi di lingua francese (settore L16A);
lingua e letteratura francese;
storia della critica letteraria francese;
storia della cultura francese;
storia del teatro francese.

L17A - *Lingua e letteratura spagnola:*
dialettologia spagnola;
filologia ispanica;
letteratura spagnola contemporanea;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua spagnola (settore L17A);
lingua e letteratura spagnola;
storia della critica letteraria spagnola;
storia della cultura ispanica;
storia del teatro spagnolo.

L17D - *Lingua e letteratura portoghese e brasiliana:*
didattica della lingua portoghese (settore L17D);
letterature africane di espressione portoghese;
lingua e letteratura brasiliana;
lingua e letteratura portoghese;
lingua portoghese;
storia della cultura brasiliana;
storia della cultura portoghese;
storia della lingua portoghese.

L18A - *Lingua e letteratura inglese:*
critica shakespeariana;
filologia inglese;
letteratura anglo-irlandese;
letteratura australiana;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
letteratura inglese contemporanea;
letteratura inglese del Rinascimento;
letteratura inglese medievale;
letteratura inglese moderna e contemporanea;
letterature africane di lingua inglese;
lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua inglese (settore L18A);
lingua e letteratura inglese;
storia della critica letteraria inglese;
storia della cultura inglese;
storia del teatro inglese.

L18B - *Lingue e letterature nord-americane:*
letteratura anglo-canadese;
lingue e letterature anglo-americane;
storia della cultura nord-americana;
storia del teatro nord-americano.

L19A - *Lingua e letteratura tedesca:*
letteratura tedesca contemporanea;
letteratura tedesca medievale;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
lingua, cultura e istituzioni dei Paesi di lingua tedesca;
lingua e letteratura tedesca;
lingua e letteratura yiddish;
storia della critica letteraria tedesca;
storia della cultura austriaca;
storia della cultura tedesca;
storia della letteratura austriaca;
storia del teatro tedesco.

L20B - *Lingue e letterature nordiche*
lingua danese;
lingua e letteratura danese;
lingua e letteratura islandese;
lingua e letteratura norvegese,
lingua e letteratura svedese;
lingua norvegese;
lingua svedese,
lingue e letterature scandinave

L20C - *Lingua e letteratura olandese e fiamminga*
lingue e letterature olandese e fiamminga;
lingua olandese

L21B - *Lingue e letterature slavo-orientali*
didattica della lingua russa (settore L21B),
letteratura russa contemporanea,
lingua e letteratura bielo-russa,
lingua e letteratura russa;
lingua e letteratura ucraina,
lingua russa,
linguistica russa,
storia della cultura russa,
storia della lingua russa.

L21C - *Lingue e letterature slavo-meridionali*
lingua bulgara,
lingua e letteratura bulgara,
lingua e letteratura macedone,
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovena;
lingua serbo-croata,
lingua slovena.
storia della lingua bulgara,
storia della lingua serbo-croata;
storia della lingua slovena.

L21D - *Lingue e letterature slavo-occidentali*
lingua ceca;
lingua e letteratura ceca,
lingua e letteratura ceca e slovacca,
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura slovacca;
lingua polacca,
storia della lingua ceca,
storia della lingua polacca

AREA DELLE SCIENZE UMANE

M05X - *Discipline demoetnoantropologiche*
antropologia culturale;
antropologia economica,
antropologia religiosa;
antropologia sociale;
civiltà indigene d'America,
etnoantropologia,
etnografia;
etnografia dell'Africa,
etnografia della Sardegna,
etnologia;
etnologia delle culture mediterranee;
etnostoria;
forme elementari di società;
religioni dei popoli primitivi (settore (M05X);
storia della cultura materiale;
storia delle tradizioni popolari.

M08E - *Storia della scienza*
storia della psicologia (settore M08E);
storia della scienza;
storia della scienza e della tecnica nell'età moderna;
storia della tecnica,
storia del pensiero scientifico;
storia del pensiero scientifico antico e medievale;
storia del pensiero scientifico moderno e contemporaneo.

M10A - *Psicologia generale*
psicolinguistica;
psicologia cognitiva,
psicologia della comunicazione;
psicologia dell'apprendimento e della memoria;
psicologia dell'arte e della letteratura (settore M10A),
psicologia della percezione;
psicologia della personalità,
psicologia del pensiero;
psicologia generale;
storia della psicologia (settore M10A);
teoria e sistemi di intelligenza artificiale

M11B - *Psicologia sociale*
metodologia della ricerca psicosociale (settore M11B);
psicologia ambientale;
psicologia degli atteggiamenti e delle opinioni;
psicologia dei gruppi;
psicologia della formazione (settore M11B),
psicologia della religione;
psicologia delle comunicazioni sociali,
psicologia di comunità settore (settore M11B);
psicologia giuridica;
psicologia politica;
psicologia sociale;
psicologia sociale della famiglia;
tecniche dell'intervista e del questionario (settore M11B).

Q05A - *Sociologia generale:*
analisi del linguaggio delle scienze sociali;
metodi e tecniche del servizio sociale;
metodologia delle scienze sociali (settore Q05A);
metodologia delle scienze umane;
metodologia e tecnica della ricerca sociale;
metodi quantitativi per le scienze sociali;
politica sociale;
principi e fondamenti del servizio sociale;
sistemi sociali comparati;
sociologia;
sociologia dei gruppi;
sociologia della salute;
sociologia della scienza;
sociologia della sicurezza sociale;
sociologia dello sviluppo (settore Q05A);
sociologia del mutamento;
storia del pensiero sociologico;
teoria dei processi di socializzazione;
teoria e metodi della pianificazione sociale.

96A6316

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 29 luglio 1996, n. 399, recante: «Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM».

Il decreto-legge 29 luglio 1996, n. 399, recante. «Disposizioni urgenti per l'esercizio dei diritti connessi alle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici eccedenti il limite previsto dallo statuto delle società partecipate, nonché per la definizione delle procedure liquidatorie dell'EFIM» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 177 del 30 luglio 1996.

96A6398

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 6 settembre 1996 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 ottobre 1996, della ditta S.r.l. Tectubi, con sede in Milano e unità di Podenzano (Piacenza).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Tectubi, con sede in Milano e unità di Podenzano (Piacenza), per il periodo dal 9 ottobre 1995 all'8 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 9 ottobre 1995.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 9 aprile 1996 all'8 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1996 con decorrenza 9 aprile 1996. Nota U.p.l.m.o. di Piacenza n. 9134 del 5 luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 6 settembre 1996 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 18 settembre 1995 al 17 settembre 1996, della ditta S.p.a. Mila Schon Group - Gruppo Mila Schon, con sede in Milano e unità di Milano e Arluno (Milano).

A seguito dell'approvazione di cui sopra è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mila Schon Group - Gruppo Mila Schon, con sede in Milano e unità di Milano e Arluno (Milano), per il periodo dal 18 settembre 1995 al 17 marzo 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 ottobre 1995 con decorrenza 18 settembre 1995

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 18 marzo 1996 al 17 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 1° aprile 1996 con decorrenza 18 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato

Con decreto ministeriale 6 settembre 1996 a seguito dell'accertamento e condizioni di ristrutturazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 4 luglio 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società finanziaria ed editoriale S. Marco, con sede in Venezia-Mestre e unità di Belluno, Rovigo e Venezia-Mestre per il periodo dal 24 aprile 1995 al 23 ottobre 1995.

96A6244

Corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio V.D.P., in Cerano.

Con decreto ministeriale 6 settembre 1996 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio V.D.P., con sede in Cerano (Novara) e unità di Cerano (Novara), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 31 unità, su un organico complessivo di 46 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 18478 del 31 luglio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Calzaturificio V.D.P., a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.

96A6245

REGIONE SICILIA

Vincolo di immodificabilità temporanea di parte del territorio dei comuni di Siculiana e Montallegro

Si avvisa che nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 44 del 31 agosto 1996, parte I, è stato pubblicato il decreto assessoriale del 6 agosto 1996 concernente l'apposizione di un vincolo di immodificabilità temporanea di parte del territorio dei comuni di Siculiana e Montallegro, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/91.

96A6248

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Trieste è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di magistero:

settore: Q05A «sociologia generale», disciplina «sociologia».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I docenti di altro ateneo dovranno allegare all'istanza un certificato di servizio attestante la classe retributiva in godimento, il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di prima fascia presso l'università di appartenenza.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, i trasferimenti dei professori chiamati restano subordinati alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti ai medesimi.

96A6363

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per la disciplina e il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico-disciplinare: A01C «geometria», per la disciplina «geometria».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate da certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro ateneo, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Gli inquadramenti avverranno per settore scientifico-disciplinare.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993, il trasferimento del professore chiamato, resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A6402

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

settore scientifico-disciplinare: F11A «psichiatria», per la disciplina «psichiatria».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della suddetta facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

96A6366

SECONDA UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3, del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di architettura di questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di architettura:

settore scientifico-disciplinare: S04A «Matematica per le applicazioni economiche», per la disciplina di «matematica generale»;

settore scientifico-disciplinare: H09C «Disegno industriale», per la disciplina di «disegno industriale».

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento, direttamente al presidente della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6365

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario di ruolo da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 18, della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la classe di lettere e filosofia della Scuola normale superiore di Pisa è vacante un posto di ricercatore universitario di ruolo, per il sottoindicato settore scientifico-disciplinare, alla cui copertura il consiglio direttivo della Scuola ha deliberato di provvedere mediante trasferimento:

Classe di lettere e filosofia.

settore scientifico-disciplinare L11B «filologia italiana».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al direttore della Scuola normale superiore di Pisa entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A6364

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.400